

Al Signor Presidente della Repubblica
Sen. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale

- ROMA -

Al Signor Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano
Palazzo del Viminale

- ROMA -

Al Signor Procuratore della Repubblica
Dott. Federico Cafiero De Raho
Palazzo Ce.Dir.

- Reggio Calabria -

Al Signor Prefetto
Dott. Vittorio Piscitelli
Piazza Italia

- Reggio Calabria -

Ufficio Territoriale del Governo
Agenzia Regionale Segretari
Piazza Rossi

- Catanzaro -

e, per conoscenza

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Rocco Cassone

Al Signor Sindaco
Signor Rocco La Valle

- Comune di Villa San Giovanni -

ESPOSTO

Di Massimo MORGANTE, cl. 1967, Consigliere Comunale del Comune di Villa San Giovanni, e premesso

IN FATTO

L'esponente è Consigliere Comunale del Comune di Villa San Giovanni, eletto quale indipendente nella lista del Partito Democratico nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010.

Dalla data di costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, istituite a norma di Statuto e Regolamento, lo scrivente è stato eletto, quale componente di minoranza, nella Commissione Consiliare Territorio.

Dal febbraio 2012, per divergenze di carattere politico, l'esponente ha ritualmente comunicato al Consiglio Comunale le proprie dimissioni dal "Gruppo Consiliare del Partito Democratico" e la contestuale adesione e costituzione del "Gruppo Misto" unitamente ad altro consigliere, in precedenza fuoriuscito dalla stesso Gruppo PD.

In data 12 settembre 2013, in modo irrituale, il Consiglio Comunale veniva convocato, tra l'altro, per la discussione e deliberazione in ordine alla **"composizione delle commissioni consiliari, designazione dei componenti in seno alla minoranza"**, quale argomento aggiuntivo dell'ordine del giorno "suggerito" dal Consigliere Comunale del Partito Democratico, Natale Santoro.

Nella fattispecie, per le evidenti irregolarità formali e sostanziali, il predetto argomento veniva rinviato ad altra data.

In data 14 settembre 2013 l'esponente – assente in quella seduta – depositava agli atti una formale e circostanziata richiesta diretta, in ossequio al Regolamento, al Presidente del Consiglio Comunale, Rocco Cassone ed al Sindaco, Rocco La Valle, contenente una esaustiva relazione illustrativa e la proposta di modifica di parti del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

In data 21 novembre 2013, il Consiglio Comunale veniva convocato con il precedente argomento "suggerito" dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico.

Ritualmente recatosi presso l'Ufficio del Segretario Generale al fine di prendere visione degli atti iscritti all'ordine del giorno, il dott. Francesco Gangemi comunicava che in merito all'argomento delle Commissioni non vi era alcun atto ed alcuna proposta.

Nel corso dell'adunanza, di fronte alle rimostranze sollevate dallo scrivente a norma di regolamento, il Segretario Generale – come correttamente riportato dalla stampa – dichiarava che nella stessa giornata (quindi in violazione di norme regolamentari) il gruppo del Partito Democratico aveva "presentato informalmente" un documento.

Nonostante le palesi violazioni, regolarmente sottolineate dall'esponente, il Presidente del Consiglio Comunale, Rocco Cassone, procedeva con l'irregolare deliberazione prima della quale lo scrivente abbandonava i lavori denunciando l'assenza di agibilità democratica.

La Premessa

L'esclusione dalla Commissione Consiliare Territorio appartiene al novero delle azioni attraverso le quali, non riuscendovi sul piano della proposta politica, si è inteso punire l'esponente della minoranza che in qualche importante occasione ha messo in luce discrasie e anomalie nei rapporti tra la maggioranza ed il Gruppo Consiliare del PD.

Rilevano, in particolare, due vicende: la prima relativa ad una vasta variante urbanistica deliberata su proposta della maggioranza, nel corso della cui votazione il "gruppo del PD" decise di abbandonare l'aula senza affrontare il merito della questione ed a ragione della cui decisione l'esponente decise di abbandonare lo stesso "gruppo", impugnando, insieme ad altri, di fronte al TAR il provvedimento che venne annullato; e, la seconda, relativa ai lavori di ammodernamento dell'A3 – SA-RC ed, in particolare, in merito alle vicende che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo l'abitato di Piale, attraversato da due gallerie che hanno prodotto diversi disagi ai residenti, con occupazioni temporanee di costruzioni per ragioni di sicurezza, aperture di fornelli e parziali crolli di costruzioni.

Per ogni eventuale approfondimento nel merito, si rimanda ai relativi atti e interventi prodotti dall'esponente.

Proprio le vicende propedeutiche e le violazioni formali, sostanziale e strutturali dell'intero iter che ha portato all'esautorazione illegittima e forzata dell'esponente, peraltro sottraendogli ogni potere di rappresentanza a causa di talune norme regolamentari, ha convinto lo scrivente che la questione abbia abbandonato la sfera amministrativa, invadendo il campo di diritti inviolabili e fondamentali riconosciuti ad ogni cittadino.

I Diritti violati

Senza necessità di trattati Costituzionali, è pacifico che l'Ordinamento riconosce il ruolo delle minoranze nella costruzione dei processi evoluti del Paese.

Per quanto attiene alle rappresentanze consiliari, tali diritti si estrinsecano nell'obbligo della maggioranza di iscrivere e trattare in Assemblea i punti richiesti dalla minoranza (complessivamente intesa) e nel diritto/dovere di espletare atti di sindacato ispettivo o di presentare proposte.

Nel caso di specie, il giorno 12 settembre 2013, il Presidente del Consiglio Comunale, illegittimamente iscriveva il punto all'ordine del giorno richiesto dal consigliere Natale Santoro, poiché per mancanza del requisito del quorum delle firme di 1/5 dei Consiglieri, essa richiesta andava trattata alla stregua di una proposta deliberativa, regolata dall'art. 22 del Regolamento Comunale sul Funzionamento del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni.

Tale articolo, al comma 2, recita che **"I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del**

Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto”.

Il successivo comma 3 ne disciplina le modalità di esercizio, affermando che **“La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al responsabile di settore competente per l’istruttoria.**

La proposta di deliberazione, completata dall’istruttoria amministrativa, viene trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il responsabile di settore competente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi Gruppo. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il responsabile di settore propone al Presidente del Consiglio di iscrivere la proposta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l’oggetto, il Consigliere proponente.

Orbene, agli atti del Consiglio Comunale del 12 settembre 2013, nulla di tutto ciò si rilevava.

Soli due giorni dopo, nel rispetto della stessa previsione regolamentare, lo scrivente presentava una relazione illustrativa ed alcune proposte, inerenti il tema dei “gruppi consiliari” e delle relative “commissioni”.

Nella mattina del 21 novembre, in ossequio al sempre rispettato potere/dovere di verifica e controllo, lo scrivente si recava presso la Segreteria Generale dell’Ente, a verificare gli atti al fascicolo di ogni singolo punto all’ordine del giorno, rilevando, per la questione che interessa in questa sede, che non era presente alcuna proposta deliberativa e che quindi non vi erano sottoscrizioni circa la regolarità della proposta, che non vi erano relazioni, che non era stata svolta alcuna istruttoria e che, in buona sostanza, l’intera struttura regolamentare era stata disattesa.

Nella sede del Consiglio Comunale, tali violazioni venivano regolarmente sottolineate, insieme al fatto che mentre si portava in discussione “una proposta priva di proposta” e dell’intero iter istruttorio, il presidente del consiglio comunale, Rocco Cassone, aveva totalmente ignorato la formale proposta dell’esponente, regolarmente depositata nelle forme previste.

E’ di ogni evidenza, infatti, che proprio per la connessione oggettiva tra la proposta formalmente depositata dallo scrivente e, quella inesistente del Gruppo del PD, il Presidente del Consiglio Comunale, in ragione del principio di economicità e speditezza degli atti amministrativi, avrebbe dovuto unificarle disponendo un’unica trattazione.

In quella stessa sede, sorprendentemente, il Segretario Generale, dott. Francesco Gangemi, affermava che nella stessa mattinata e successivamente allo scrivente, esponenti del gruppo del PD avevano depositato “informalmente una proposta”.

Da una parte, quindi, il consulente giuridico dell'Ente acclarava l'illegittimità formale e sostanziale dell'atto ma, dall'altra, suggeriva al Presidente del Consiglio Comunale di disporre per la votazione di cui egli, Segretario Generale, direttamente s'incaricava.

Preso atto e dichiarata a verbale la mancanza di agibilità democratica, l'esponente abbandonava i lavori, mentre il Consiglio Comunale provvedeva alla deliberazione in parola.

La Questione dei Gruppi e l'elettorato passivo

Come affermato, con la fuoriuscita dal Gruppo del Partito Democratico, lo scrivente ha regolarmente formato, ritualmente comunicandolo ed unitamente ad altro consigliere, il "Gruppo Misto".

Erroneamente interpretando lo Statuto ed il Regolamento, con la fuoriuscita del secondo consigliere, ci si è volutamente accapigliati ad una interpretazione faziosa, senza tenere in considerazione gli effetti preclusivi di talune attività riconosciute al consigliere comunale, dalla cui omissione la legge fa discendere gravi responsabilità (il mancato controllo sugli atti, le conseguenze di attività omissive che diventano causa o concausa efficiente di infiltrazioni della criminalità con la conseguente incandidabilità in caso di scioglimento ex art 143 D.L.gs. 267/2000 ecc.).

Vero è, infatti, che il Regolamento Comunale sul Funzionamento del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni prevede che su una serie di questioni anche rilevanti, **possa parlare un solo consigliere per gruppo**, col risultato che lo scrivente, aderendo all'interpretazione – si ribadisce – mai fatta propria dal Consiglio, **non avrà mai più la possibilità di intervenire**.

Appare di ogni evidenza che una siffatta superficiale interpretazione finisce per incidere su valori costituzionali, sottraendo allo scrivente non solo e non tanto diritti riconosciuti per legge al consigliere comunale ma, addirittura, l'elettorato passivo nella sua forma sostanziale, laddove al libero cittadino eletto con il divieto del mandato imperativo, viene limitato, compresso e soffocato il potere/dovere di rappresentanza del corpo elettorale, quello di concorrere alla evoluzione civile, politica ed economica del Paese. Per di più ad opera di una Assemblea (?) i cui poteri normativi sono residuali e di carattere sub-primario.

Data questa breve premessa, occorre intanto affermare che L'art.16 dello Statuto Comunale, recita, al comma uno, che ***"I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze"***.

Il secondo comma dello stesso articolo, dichiara che ***"Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere purché questo sia l'unico rappresentante di una lista che***

ha ottenuto un solo seggio.

Orbene, tale previsione introduce una prima deroga ed eccezione al divieto di costituire i gruppi unipersonali, solo teoricamente introdotti col terzo comma dello stesso articolo: ***“I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti. Tali gruppi possono essere composti da almeno due consiglieri”***.

Già il carattere “non imperativo” (possono essere composti), dimostra come debba esservi una certa flessibilità dal momento che la previsione generale è stata certamente mutuata (o copiata) da Statuti di Comuni di dimensioni demografiche superiori, laddove ad ogni singolo “gruppo” viene assegnata una provvista economica e, dunque, il divieto di costituire gruppi unipersonali rappresenta una necessità di tutela delle risorse economiche. Cosa che certamente non è nell’ambito del Comune di Villa San Giovanni.

Andando ancora più oltre, dalla semplice lettura della previsione Statutaria (ma anche Regolamentare), va sottolineato come entrambi gli strumenti introducano limitazioni per i gruppi di nuova costituzione ma nulla introducono e regolano circa i “gruppi” già regolarmente costituiti e rimasti privi del secondo consigliere.

In disparte ogni precedente considerazione, già solo questo dimostrerebbe una volontà esclusivamente punitiva nei confronti dello scrivente, col solo fine di limitarlo e di impedirlo nell’esercizio del proprio mandato, pur mantenendo il “formalismo” della presenza elettiva.

In questo senso, non è del tutto superfluo rammentare che La legge non attribuisce ai Consigli Comunali alcun potere in ordine al numero di componenti che formano l’Assemblea Civica. Fatto, questo, da cui discende che una volta eletto, il Consigliere Comunale agisce senza alcun vincolo di mandato, nemmeno (e forse soprattutto) rispetto alla lista elettorale in cui è stato eletto e che è compito delle Assemblee e dei presidenti delle stesse, innanzitutto, garantire il corretto esercizio dell’attività sia da un punto di vista formale che da quello sostanziale.

Va, peraltro, ricordato che l’attività dei “gruppi”, oltre che sul piano strettamente politico, si estrinseca su un piano pubblicistico, in relazione al quale **i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l’elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche** (cfr. Cass. civ, SS.UU., 19 febbraio 2004, n. 3335; C.S., IV, 2 ottobre 1992, n. 932; Corte Cost. 12 aprile 1990, n. 187).”

La questione delle Commissioni Consiliari

Dalla questione dei “Gruppi Consiliari”, direttamente discende la vicenda che oggi viene sottoposta alla valutazione delle SS.LL. delle Commissioni Consiliari.

L’art. 38, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che **“Quando lo statuto lo preveda,**

il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”.

In effetti, l'art. 13 dello Statuto del Comune di Villa San Giovanni, ha previsto l'istituzione di Commissioni Consiliari Permanenti, così come organizzate e istituite dal relativo Regolamento Comunale il quale, al Capo IV, art. 9, consente l'istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, composte da 5 unità assegnate nel rispetto del criterio proporzionale e con modalità di “elezione” regolamentata in modo tale da garantire che la maggioranza possa designare i propri rappresentanti e così pure la minoranza.

Sul tema, le vicende e la prassi hanno indotto l'Osservatorio Viminale, istituito presso il Dipartimento degli Affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, a denunciare la presenza di casi in cui, da parte della maggioranza, vi siano state artificiose creazioni di gruppi di minoranza con lo scopo di impedire la piena partecipazione a tutte le commissioni da parte dell'autentica minoranza.

Sebbene sotto certi aspetti diversa, la questione che oggi viene segnalata ha origine da segnalazioni su anomale condotte nel corretto rapporto dialogico tra maggioranza e Gruppo del Partito Democratico, tanto da avere provocato “disagi ed imbarazzi” dentro lo stesso “Gruppo del Partito Democratico”, dove anche nel corso della seduta che qui si censura e contesta sono emerse alcune autorevoli assenze.

Proprio per le modalità ed il mancato rispetto del rito regolamentare, sorge il sospetto che dietro l'epurazione dello scrivente vi siano ragioni diverse dalla esigenza ampia di visibilità denunciata, tanto più che il diritto di rappresentanza nelle “commissioni” non è inteso come diritto esclusivo della minoranza più cospicua ma di tutta la minoranza.

Proprio per scongiurare sbilanciamenti derivanti da pratiche deprecabili, la giurisprudenza si è più volte espressa nel merito dell'art.38, comma 6, del D.Lgs 267/2000, affermando che **il criterio proporzionale richiesto inderogabilmente dalla norma, s'intende rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in Consiglio in modo che, se un gruppo è rappresentato da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite** (v. Tar Lombardia, Brescia, 04.07.1992, n. 796; Tar Lombardia, Milano, 03.05.1996, n. 567)

Siamo di fronte, peraltro, a quello che oramai appare come un indirizzo giurisprudenziale univoco e consolidato, come peraltro si evince dalle citate sentenze: Tar Lombardia, Brescia, 04.07.1992, n. 796; Tar Lombardia, Milano, 03.05.1996, n. 567, nonché dal parere ANCI dell'11 settembre 2007 e dai pareri del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2010, prot. n. 12908 e 21 ottobre 2009, prot. n. 16620 -4 novembre 2009, 22 luglio 2009 e 20 settembre 2005.

Il problema, dunque, della presenza di ogni gruppo nelle commissioni, sembra essere stato superato all'origine, nel caso di specie, con la “cancellazione” del gruppo cui appartiene lo scrivente, senza una preventiva presa d'atto da parte dell'Assemblea e

senza valutare che la struttura del “Regolamento” priva il consigliere cui viene illegittimamente negata la permanenza in vita del gruppo regolarmente costituito, anche dei fondamentali diritti di rappresentanza e di proposta, vanificando nei fatti il godimento non solo dell’elettorato passivo ma anche di quello attivo, dal momento che la preferenza espressa dal singolo elettore ed il raggiungimento della cifra elettorale per la proclamazione non sarebbe sufficiente a garantire la rappresentanza di una parte dell’elettorato a causa degli ulteriori vincoli imposti dalle “gerarchie” dell’Ente.

La violazione dei doveri di imparzialità e delle norme regolamentari

Il Presidente del Consiglio Comunale, con la propria condotta, ha violato i principi di imparzialità che sottendono al ruolo ed alle funzioni di garante dell’intera Assemblea.

In occasione del Consiglio Comunale del 12 settembre, egli avrebbe introdotto, all’ordine del giorno del consiglio, una proposta inesistente avanzata da un unico Consigliere (Natale Santoro), priva di proposta deliberativa, priva di istruttoria, priva dei requisiti di conformità come richiesti dall’art.22 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, nonché priva dei pareri di regolarità.

La questione sottoposta al Consiglio – a prescindere dalla deliberazione poi omessa – non avrebbe potuto sortire alcuna discussione di merito, in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio Comunale in data 09 maggio 2012, in occasione della richiesta di revoca in autotutela della delibera di variante urbanistica meglio nota come “Parco dei Falchi”, per la quale era stato interessato anche il signor Prefetto di Reggio Calabria.

Al contrario, la discussione seguita, è stata intesa come propedeutica alla deliberazione – sempre in assenza di pareri, documenti, proposte – del 21 novembre successivo.

Analogamente e sugli stessi argomenti, il Presidente del Consiglio Comunale ha ommesso di inserire all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 21 novembre 2013 le proposte circostanziate ed illustrate dall’esponente con la nota del 14 settembre precedente, invocando l’assenza e/o l’incompletezza dell’istruttoria da parte degli Uffici.

Orbene, mentre gli Uffici non erano stati in grado di istruire una pratica ritualmente depositata due mesi prima e in ottemperanza al regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale, col supporto giuridico del Segretario Generale, disponevano per la deliberazione di una proposta inesistente, mai istruita, mai illustrata e mai depositata agli atti del Consiglio Comunale se non – come affermato dallo stesso Segretario Comunale – in modo informale e fuori dai tempi stabiliti dallo stesso regolamento, ossia due giorni prima della data prevista per l’adunanza.

Quanto all’atto deliberativo, con il quale il Consiglio Comunale ha inteso forzosamente esautorare l’esponente dalla Commissione Consiliare Territorio, quanto emerge è un’ulteriore conferma di una evidente volontà punitiva in danno dello scrivente, poiché non si spiegherebbe altrimenti una così distorta lettura delle norme.

L'art.9, del regolamento sul funzionamento del Consiglio e delle Commissioni, infatti, stabilisce che la Civica Assemblea "ha facoltà" di istituire delle Commissioni ma, una volta costituite ed elette esse diventano indispensabili.

Il comma 7 dello stesso articolo, aggiunge che il Consigliere eletto può essere sostituito per **"... dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere"**, ed aggiunge che **"il gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione."**

Va da sé che è la stessa lettura della norma che statuisce i casi in cui il Consigliere possa essere sostituito e, cioè, oltre che per dimissioni o decadenza, anche per altri motivi in cui sia "necessaria" la sostituzione.

Ora, il termine "necessaria" sta espressamente ad indicare una condizione assoluta, per la quale non è possibile fare altrimenti. E questo può accadere, nella circostanza de qua, in presenza di una malattia di lungodegenza, in caso di provvedimenti limitativi della libertà personale ed altre ristrette e circostanziate ipotesi. Certamente non può accadere perché un Partito Politico abbia imposto ai propri rappresentanti istituzionali un'azione ritorsiva ovvero una semplice esigenza di maggiore visibilità oppure altri futili motivi.

Questo proprio in ossequio alla decisione del Giudice delle Leggi che con la sentenza n. 187 del 12 aprile 1990, ha anche stabilito che all'interno del Consiglio i gruppi non rappresentano organi dei partiti che, pertanto, non hanno alcun potere vincolante sia per i membri dello stesso gruppo sia per gli organi assembleari dell'Ente.

Andando ancora più oltre, nel caso di specie, quand'anche il deliberato del Partito Democratico avesse disposto una rimodulazione della partecipazione dei singoli consiglieri nelle Commissioni, a norma di regolamento, essa rimodulazione avrebbe potuto riguardare solo ed esclusivamente gli appartenenti al "Gruppo del Partito Democratico" e non certo lo scrivente. Col risultato che la deliberazione del Consiglio Comunale risulta viziata da nullità assoluta in quanto fondata sulla incompetenza del Capogruppo del Partito Democratico a determinare la sostituzione di non iscritti al proprio gruppo e, conseguentemente, del Consiglio Comunale tutto a deliberare su una proposta ab origine marchiata da incompetenza assoluta.

L'esercizio del mandato

Anche ove si trattasse di semplice suggestione, l'odierna vicenda si manifesta allo scrivente come il naturale epilogo di una serie di condotte generalizzate, dirette ad impedire l'esercizio del mandato di consigliere comunale poco aduso al conformismo e ad arrendersi all'idea della politica come "casta".

Rileva, in questo senso, che la città di Villa San Giovanni, proprio in coincidenza con l'attuale mandato amministrativo, sia stata caratterizzata da una serie di vicende di rilevanza nazionale ed internazionale, quali l'ammodernamento dell'A3 Sa-Rc ed il "Ponte sullo Stretto", cui si aggiungono, anche per mera connessione, vicende di

carattere più localistico o legate al ruolo di cerniera che la città svolge nei confronti della Sicilia.

Sicché ad una attività di pungolo e di critica nei confronti della conduzione delle attività amministrative, è via via corrisposta una sempre maggiore attività ostruzionistica, a partire dalle ritardate o mai fornite risposte alle interpellanze, alle parziali ed elusive risposte in merito alle richieste di atti e documentazioni necessarie per lo svolgimento del mandato, all'ipotesi che nei confronti dell'esponente vi possano essere state interferenze nella sfera professionale e sino a culminare nell'odierna vicenda, al fondo della quale oltre al danno cagionato con l'impossibilità di esercitare diritti fondamentali, scaturisce anche la proiezione pubblica dell'idea che il rispetto delle regole e del corpo elettorale sia un esercizio inutile.

Un'idea alla quale l'esponente non intende arrendersi, a meno che non siano le diverse Autorità in indirizzo a certificare la liceità di taluni comportamenti.

Infine, poiché è evidente che in sede di prima istanza le rimostranze più e più volte espresse dallo scrivente non abbiano trovato interlocutori idonei a garantire una corretta ed equilibrata interpretazione delle norme, è altrettanto evidente che la vicenda, proprio per le gravi implicazioni che ne discendono, esuli da una tutela che sia esclusivamente di carattere amministrativo e necessiti di un più ampio intervento che coinvolga direttamente il Presidente della Repubblica, quale Supremo Garante di diritti fondamentali che l'esponente assume essere stati violati ed al quale restituisce il proprio certificato elettorale, non come atto simbolico ma per ottenere una risposta – qualunque essa sia – sulla regolarità e correttezza dei comportamenti segnalati e all'esito della quale lo scrivente si uniformerà.

Villa San Giovanni, 27 novembre 2013

Il Consigliere Comunale

Massimo Morgante